



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 01

R.G. 1816/2014

ORDINAZIONE MANIFESTAZIONE

REP. 1798/2015

All'udienza collegiale del giorno 20/10/2015 ore 11:00

PRESIDENTE Dr. RICCUCCI ANDREA
 Giudice/Consigliere Dr. MONTI EDOARDO
 Giudice/Consigliere Dr. MORI DANIA

Relatore
 Relatore
 Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Attore (altro)

Convenuto principale

Avv.

Avv.

Avv. VASCELLARI NICOLA

IL CASO.it

Comparsa per gli appellanti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. in questo contesto la comparsa ex adverso depositata e, in relazione alle eccezioni preliminari, rileva - i requisiti di cui all'art. 163 n. 3-4 in appello sono integrati dalla motivazione (Cass. 15/11/13 n. 25751, nel regime precedente); inoltre l'esposizione dei fatti processuali risulta effettuata, - in ordine alla essenza (individuato) e al momento perfezionativo della notifica (coincidente, per l'appellante, con la PEC consegnata nel plico alla posta) v. Cass. 2014 n. 15234

Nel merito insiste in tutte le deduzioni per cui è appello (Cass. 888/2014)
 L'Avv. insiste per l'accoglimento delle conclusioni di



cui all'atto di appello
Per quanto riguarda l'eccezione di superamento del tasso
soglia lo stesso è rilevabile d'ufficio e proponibile anche
in appello ~~(Cass 259/2009)~~ ~~(Cass 1257/2013)~~ Cass 24483/2017,


Per l'Appellante comporre l'Avv. _____, in sostituzione dell'Avv.
Nicola Vascelloni, la quale insiste perché sia dichiarata l'improcedibilità
e/o inammissibilità dell'appello, eventualmente anche ai sensi
dell'art. 318 ter CPC, e in via subordinata perché sia firmato
l'ordine di precossione conclusiva.

In ogni caso, insiste ~~nell'acquiescenza~~ nelle eccezioni, deduzioni e
contestazioni di cui alla comparsa di costituzione in appello, e
contesta quanto dedotto a verbale da contro parte, chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello
e, comunque, il suo rigetto; e per l'effetto, la conferma della
sentenza impugnata, con condanna alle spese anche del secondo grado
di giudizio, secondo quanto concluso nella comparsa.

LA CORTE SI RISERVA

IL CANCELLIERE
Anna Maria Bartolotti


IL PRESIDENTE





N. 1816/2014 R.G.
Successivamente la

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- dott. Andrea Riccucci
- dott. Domenico Paparo
- dott. Edoardo Monti

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 ottobre 2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Cenni sullo svolgimento del processo

Con tempestivo atto di citazione, (quale contraente del leasing) e (quale fideliussore) si opponevano al decreto ingiuntivo n. 391/2010 emesso dal Tribunale di Livorno per l'importo di € 277.808,65 a favore della a saldo del dovuto per la risoluzione del contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione. In particolare, gli oppositori eccepivano la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto (nella parte in cui rimetteva all'arbitrio del concedente la rivendita a terzi del bene) e per violazione dell'art. 1526 c.c. (nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di perequazione o di riduzione ad equità della penale contrattuale).

L'opposta si costituiva in giudizio contestando integralmente le eccezioni avverse e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 204 del 4 febbraio 2014, il giudice adito, considerate infondate le eccezioni degli oppositori e rilevato peraltro che l'imbarcazione era stata nel frattempo rivenduta a terzi al prezzo di € 120.000,00, riteneva di dover decurtare tale importo dal saldo creditorio trasfuso nel provvedimento monitorio in applicazione dell'art.

1



14 del regolamento contrattuale, e revocava quindi il decreto ingiuntivo, condannando in solido al pagamento della differenza di € 157.808,65 oltre interessi e spese.

Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2014, questi interponevano appello e chiedevano la riforma della decisione, in estrema sintesi sulla base dei seguenti motivi:

- la pattuizione di cui all'art. 14 delle condizioni generali di leasing era da ritenersi nulla per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, nonché per contrarietà al disposto dell'art. 1526 c.c., in quanto, a seguito della risoluzione del contratto, consentiva al concedente di rivendere il bene a terzi, scalando poi il realizzo dal saldo finale del rapporto, senza predeterminare il prezzo di rivendita o quanto meno il criterio per stabilirlo, rimettendolo praticamente alla mera volontà, per non dire all'arbitrio, della controparte;
- tale meccanismo violava altresì il disposto inderogabile dell'art. 1526 c.c., impedendo l'equo riequilibrio delle prestazioni all'esito della risoluzione e permettendo al concedente di "scaricare" indebitamente sull'utilizzatore tutti i rischi e i costi dell'operazione, in spregio ad ogni criterio di ordinaria prudenza;
- prova evidente dell'assunto era rappresentata dalla circostanza che aveva ricevuto da terzi una lucrosa offerta per il riacquisto dell'imbarcazione (al prezzo di € 230.000,00) ma l'aveva rifiutata, salvo poi accettarne una molto inferiore (al prezzo di € 120.000,00) in violazione dei criteri di buona fede e correttezza posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- In ogni caso, la penale pattuita, pari alla somma integrale dei canoni a scadere al momento della risoluzione, era da ritenersi decisamente eccessiva ed andava ridotta ad equità, considerato che nel corso del rapporto la controparte aveva già incassato € 181.200,00 al momento della



stipula, nonché almeno € 60.000,00 per canoni successivi, ed aveva rifiutato l'offerta di acquisto del bene ad € 230.000,00 per svenderlo a soli € 120.000,00 in danno dei contraenti (utilizzatore e garante);

- il tasso d'interesse applicato era inoltre superiore a quello di usura e quindi nullo;

da tutto ciò la richiesta di dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che nulla era loro dovuto alla controparte, né a titolo di capitale, né a titolo di interessi.

Costituendosi in giudizio, l'appellata contestava l'ammissibilità (ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.) e la fondatezza del gravame, di cui chiedeva integrale rigetto con vittoria di spese, producendo nuovi documenti di supporto.

Conclusa esposizione dei motivi della decisione

L'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza della clausola relativa al prezzo di rivendita del bene a seguito della risoluzione per inadempimento è manifestamente infondata, innanzi tutto perché tale clausola non incide propriamente sul contenuto essenziale del contratto, ma si limita a disciplinare gli effetti della risoluzione, che, in sua assenza, sarebbero comunque desumibili dalla legge, sia perché la supposta indeterminatezza della clausola accessoria a ben vedere non sussiste, risultando oltremodo evidente che la futura ipotetica rivendita a terzi del bene è inevitabilmente soggetta alle condizioni di mercato, che peraltro costituiscono un limite oggettivo e non arbitrario, non superabile unilateralmente, né dalla volontà del concedente, né da quella dell'utilizzatore, parimenti interessate a massimizzare il realizzo al fine di soddisfare il rispettivo interesse contrattuale (da un lato per avvicinare l'adempimento del corrispettivo, dall'altro per minimizzare il proprio inadempimento).

Queste stesse considerazioni rivelano che la clausola in commento, lungi dal contraddire il disposto dell'art. 1526 c.c., ne dà un'interpretazione



pattizia concreta, facendo sì che il valore residuo del bene al momento della risoluzione non venga locupietato interamente dal concedente (il quale ha già in itinere incassato parte dei corrispettivi contrattuali), ma vada ad alleggerire il rimanente debito finale dell'utilizzatore. Come esattamente osservato dal giudice di primo grado, l'applicazione analogica al leasing traslativo del meccanismo riequilibrativo previsto dall'art. 1526 c.c. mira ad impedire che il concedente, mantenendo la proprietà del bene in aggiunta ai corrispettivi contrattuali, finisca per conseguire un indebito vantaggio cumulativo, mentre l'utilizzatore, che pure aveva pagato una parte dei canoni in attesa di procurarsi la proprietà, si trovi a dover sostenere in via risarcitoria esborsi equivalenti senza restare in possesso di nulla. Del resto, siccome l'equo compenso evocato dalla suddetta norma dipende appunto dal residuo valore effettivo del bene, la previsione di defalcare dal debito residuo dell'utilizzatore il prezzo realizzato dal concedente mediante la rivendita del bene a terzi vale per l'effetto a rendere gli esborsi parziali del primo congrui al costo del godimento temporaneo del bene in proprietà del secondo e, di conseguenza, rivela l'infondatezza della pretesa di ridurre ad equità la penale che, per questa via, già trova un assetto economico più che accettabile.

Né emergono elementi per ritenere che [redacted] abbia gestito malamente l'operazione di rivendita a prezzo vile, ove si consideri che in tale prospettiva gli interessi delle parti si disponevano in direzione convergente. L'appellata invero sarebbe stata folle a rifiutare € 230.000,00 in contanti per incassarne soltanto € 120.000,00 e perseguire poi giudizialmente la differenza presso [redacted] subendo l'alea del processo e dell'insolvenza delle controparti. In realtà, la proposta di acquisto al maggior prezzo indicato nella lettera del 30 marzo 2011 non era irrevocabile, ma sottoposta alla "previa verifica tecnica e visione approfondita dell'imbarcazione", sicché non poteva essere immediatamente



accettata, ma doveva essere ancora istruita e negoziata, tant'è che il proponente ebbe in seguito buon gioco a comunicare laconicamente la perdita d'interesse, avendo nel frattempo acquistato un'altra barca. La triste notizia, sfortunatamente seguita da una notoria e drammatica crisi di mercato, non ha affatto consentito di "scaricare" sull'utilizzatore e sul garante i costi dell'operazione commerciale, avendoli scaricati in primo luogo sul concedente, tuttora in causa nella speranza di rientrare da un investimento contrattuale sventurato, che sarebbe stato in buona parte rimediato dall'immediato incasso in contanti della differenza di € 110.000,00 andata malauguratamente persa nell'economia della successiva vendita. Del resto, non essendo in grado di far fronte personalmente all'impegno, avrebbero comunque potuto attivarsi per trovare un nuovo compratore a condizioni migliori di quelle reperite dall'interlocutore, sicché sembra molto curioso che si lamentino della negligenza altrui senza essersi minimamente preoccupati di trovare con la diligenza propria uno sbocco meno sanguinoso all'inadempimento contrattuale di cui si erano resi responsabili.

Da ultimo, è appena il caso di aggiungere che la domanda relativa al calcolo degli interessi moratori è già stata ritenuta inammissibile in primo grado perché nuova, mentre viene tranquillamente riproposta con argomenti di merito sui quali non mette nemmeno conto intrattenersi, in quanto eludono l'essenziale *ratio decidendi* di carattere processuale che ne aveva impedito l'esame (da ritenersi pertanto coperta dal giudicato interno).

Non avendo pertanto alcuna probabilità di essere accolto, il gravame va dichiarato inammissibile al sensi dell'art. 348 bis/ter c.p.c.. Ogni altra questione resta assorbita o superata.

Alla soccombenza, segue la condanna solidale dei _____ al pagamento delle spese processuali del grado, che, tenuto conto della natura e del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the right.



valore della causa, si liquidano a favore dell'appellata in complessivi € 4.500,00 (di cui € 2.800,00 per fase di studio ed € 1.700,00 per fase introduttiva, esclusa fase istruttoria e decisoria), oltre al 15% per spese forfetarie, nonché al trattamento fiscale e previdenziale di legge.

Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 348 ter c.p.c.,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 204 emessa dal Tribunale di Livorno il 4 febbraio 2014 e, dato atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del grado, liquidate a favore di _____ in complessivi € 4.500,00 oltre accessori.

Firenze, 20 ottobre 2015

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Pubblicata in Cancelleria agli
22 OTT 2015 IL CANCELLIERE

